

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 (L'ISPEZIONE DEL LAVORO).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono i dovuti chiarimenti in ordine alla domanda diretta della Commissione di Esperti nonché informazioni dettagliate sulle ultime misure adottate dal Governo nell'ambito dell'ispezione del lavoro.

Domanda diretta della Commissione di Esperti.

In merito al primo punto della domanda diretta, si comunica che il Governo, in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha adottato il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a cui si rimanda.

Come da richiesta della Commissione, si invia copia del testo di tale decreto, unitamente alle circolari esplicative, di seguito indicate, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- circolare 24 giugno 2004, n. 24;
- circolare 14 dicembre 2004, n. 47;
- circolare 23 dicembre 2004, n. 49;
- circolare 23 marzo 2006, n. 9;
- circolare 23 marzo 2006, n. 10;
- circolare 20 aprile 2006, n. 13.

In merito al 2° punto della domanda diretta, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 della Convenzione in esame, si precisa che l'ispettore del lavoro, in Italia, non svolge attività di vigilanza sugli aspetti fiscali del rapporto di lavoro, bensì è chiamato, per legge (articolo 7 del decreto legislativo n. 124/2004), a vigilare esclusivamente sulla corretta applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Le funzioni di vigilanza in dette materie sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, il quale, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria (articolo 6, 1° e 2° comma, del decreto legislativo n. 124/2004).

In base alla previsione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 124/2004, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro ha compiti di vigilanza:

- sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia

prestata attività di lavoro e a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;

- sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle Associazioni professionali, da altri Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;
- sull'esecuzione delle leggi in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (limitatamente al settore edile).

Il personale ispettivo esercita anche un ruolo di “informatore” nei confronti dei datori di lavoro, svolgendo attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative (articolo 8 del decreto legislativo n. 124/2004).

Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle proprie funzioni, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria (articolo 6, 3° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

Alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro opera anche il “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”.

Al personale del Comando Carabinieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del Lavoro dalle normative vigenti in materia di lavoro, su tutto il territorio nazionale e anche all'estero (ad esempio: vigilanza sugli Enti di Patronato).

A tale personale é stato riconosciuto anche il potere di accesso, già attribuito agli ispettori del lavoro.

I Carabinieri ispettori del lavoro agiscono: su richiesta delle Direzioni Generali e degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro, delle Associazioni di categoria e del singolo utente; di iniziativa o anche a supporto dell'attività operativa degli altri Reparti dell'Arma; su delega dell'Autorità giudiziaria.

Nell'esercizio delle loro funzioni, sono impegnati nelle azioni di contrasto: al “lavoro sommerso”; alle omissioni ed elusioni contributive; allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina; al lavoro minorile e ad altre forme di abuso sui minori;

all'insicurezza ed insalubrità degli ambienti di lavoro; alle truffe a danno degli Enti assistenziali e previdenziali; ai fenomeni di collusione con la criminalità organizzata e comune; alle prestazioni fittizie e "vendite" di giornate lavorative in agricoltura da parte di lavoratori subordinati (falsi braccianti agricoli); all'indebita percezione dei fondi di disoccupazione, malattia, maternità, nel settore agricolo; all'irregolare costituzione di associazione no-profit, cooperative, imprese industriali e di servizio; alle operazioni societarie poste in essere per fruire indebitamente di sgravi contributivi.

Il Comando Carabinieri è articolato su:

- un Comando retto da un Colonnello, che assolve anche le funzioni di Comandante di Corpo, con sede a Roma presso il Ministero del Lavoro;
- un Reparto Operativo retto da un Vice Comandante;
- un Nucleo Comando;
- un Reparto Operativo Ispettorato del Lavoro, composto da 3 Sezioni, che opera nella sede centrale;
- 102 Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro presenti, capillarmente, su tutto il territorio nazionale, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro di ogni capoluogo di Provincia.

Per quanto riguarda, nello specifico, i compiti e le attribuzioni della struttura centrale e della struttura periferica del Comando Carabinieri nonché il profilo gerarchico e funzionale del rapporto istituzionale tra le Direzioni Provinciali del Lavoro e i rispettivi Nuclei Carabinieri, si rinvia, rispettivamente, alla Circolare n. 130/97 del 20 ottobre 1997 e alla Nota esplicativa del Ministero del Lavoro del 19 maggio 2005.

Si fa inoltre presente che questa Amministrazione, al fine di rafforzare l'azione di vigilanza su tutto il territorio nazionale, di recente, ha proceduto all'assunzione di 690 nuovi ispettori del lavoro da destinare alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro e che presto verranno assunti altri 105 ispettori da destinare all'area tecnica (ingegneri, medici e chimici). A tale proposito, si invia un prospetto con la ripartizione dei nuovi ispettori nelle diverse sedi regionali.

I nuovi assunti vanno ad aggiungersi al personale ispettivo in forza al 31 dicembre 2005. A tale proposito si inviano il riepilogo generale e i riepiloghi nazionali di tutto il personale ispettivo, compresi i Carabinieri, diviso per livelli di appartenenza, in forza alla precitata data.

Quanto sopra premesso, si ritiene opportuno illustrare le novità più rilevanti introdotte dal decreto legislativo n. 124/2004.

Occorre, in primo luogo, segnalare che la nuova normativa ha introdotto nell'ordinamento una riforma organica dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, con particolare riferimento all'organizzazione complessiva e al coordinamento dell'attività

ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica.

Tale normativa, infatti, al fine di rendere maggiormente efficace e unitaria l'attività di vigilanza, ha consolidato i collegamenti tra tutti i soggetti impegnati nell'attività di vigilanza, realizzando una struttura piramidale, al cui vertice è posto il Ministero del Lavoro, il quale svolge un'attività di coordinamento nei confronti degli Istituti previdenziali e del proprio personale ispettivo.

In concreto, il Ministero del Lavoro esercita un ruolo di orientamento e di indirizzo delle politiche di vigilanza, anche mediante la "Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza", presieduta dal Ministro e composta da rappresentanti di tutti gli organismi che effettuano attività ispettiva in materia di legislazione sociale nonché da 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (articolo 3, 2° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

La Commissione si riunisce ogni volta che si rende opportuno coordinare a livello nazionale l'attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare. A tale fine, il Ministro del Lavoro convoca la Commissione per individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici nonché le priorità degli interventi ispettivi (articolo 3, 1° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

Il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici è affidato alla Direzione Generale per l'attività ispettiva, istituita presso il Ministero del Lavoro.

Tale Direzione, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del Lavoro, fornisce direttive operative e svolge attività di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli Enti previdenziali, al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva di competenza del Ministero del Lavoro e degli Enti previdenziali, e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza (articolo 2 del decreto legislativo n. 124/2004).

Si riportano di seguito le ulteriori funzioni esercitate dalla Direzione ai sensi dell'articolo 1 quinquies del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244:

- indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero;
- indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari;

- vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo;
- vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli Enti previdenziali.

In ambito regionale, il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale viene effettuato dalle Direzioni regionali del lavoro, le quali, sulla base delle direttive emanate dalla Direzione generale e previa consultazione dei Direttori generali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti previdenziali, individuano specifiche linee operative e priorità di azione (articolo 4, 1° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

In tale ambito, opera, altresì, la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, che viene convocata dal Direttore della Direzione regionale del lavoro qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare (articolo 4, 2° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

In ambito provinciale, invece, il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale viene effettuato dalle Direzioni provinciali del lavoro, le quali forniscono le direttive necessarie a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione, previa consultazione dei Direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti previdenziali (articolo 5, 1° comma del decreto legislativo n. 124/2004).

Al riguardo, appare opportuno segnalare che la Direzione Generale per l'attività ispettiva ha stipulato vari protocolli d'intesa con gli Istituti previdenziali impegnati nell'attività ispettiva, al fine di avviare programmi di vigilanza comuni volti al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare, anche a partire da fenomeni settoriali, di predisporre strumenti e procedure che consentano un maggiore scambio di informazioni utili all'attività di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, di prevedere l'attivazione di percorsi formativi permanenti a favore di tutto il personale ispettivo. Si segnalano, in particolare:

- il protocollo d'intesa stipulato il 20 marzo 2006 con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.);
- il protocollo d'intesa stipulato il 15 marzo 2006 con l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA);
- il protocollo d'intesa stipulato il 19 gennaio 2006 con l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS);
- il protocollo d'intesa stipulato il 7 aprile 2005 con l'INPS e l'INAIL.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 10, 3° comma, del decreto legislativo n. 124/2004 stabilisce che le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'Ispettorato del lavoro, allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in ambito regionale, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della Direzione Generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.

Il Ministero del Lavoro e gli Enti previdenziali (INPS e INAIL), inoltre, al fine di rendere uniforme l'attività di vigilanza, anche da un punto di vista dei comportamenti procedurali, hanno elaborato anche un Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, destinato a disciplinare l'attività ispettiva esercitata dal personale delle tre amministrazioni.

Il Codice è composto da 26 articoli, divisi in 4 capi:

- il capo I (parte generale) introduce le definizioni di “personale ispettivo” e di “vigilanza in materia di rapporti di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria”;
- il capo II (principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro) ed il capo III (procedure e modalità ispettive) si compongono rispettivamente di 7 e 9 articoli.

Specificamente, il capo II descrive i momenti propedeutici all'ispezione, mentre il capo III disciplina le fasi dell'attività ispettiva che vanno dalla raccolta della documentazione e delle dichiarazioni alla stesura del verbale di accertamento. Tale capo si distingue dalle altre parti del Codice per la maggiore tecnicità delle previsioni;

- il capo IV (profili deontologici), che contiene indicazioni comportamentali, richiama alcuni valori fondamentali, quali l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale, la trasparenza, l'onestà e l'integrità, a cui il personale ispettivo deve ispirarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, altresì, che con la precitata riforma è stato introdotto nell'ordinamento un nuovo istituto denominato “interpello” (articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004), in base al quale le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli Enti pubblici possono inoltrare, esclusivamente per via telematica (e-mail), alle Direzioni provinciali del lavoro, che provvedono a trasmetterli alla Direzione generale per l'attività ispettiva, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro.

Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, sempre per via telematica, alle sedi degli Enti, che li trasmettono alla precitata Direzione Generale.

In linea di massima, l'interpello si risolve in una interpretazione ufficiale del Ministero del Lavoro in ordine alle materie di propria competenza, dietro sollecitazione di soggetti esterni all'Amministrazione.

A rispondere all'interpello è direttamente il Ministero del Lavoro, attraverso la Direzione Generale per l'attività ispettiva, anche se una prima disamina dei quesiti viene effettuata dalle Direzioni provinciali del lavoro e dagli Enti previdenziali destinatari degli stessi.

A titolo informativo, si invia un elenco cronologico degli interpelli inoltrati alla Direzione generale per l'attività ispettiva nell'anno 2005 e nel primo semestre 2006.

Si fa inoltre presente che il decreto legislativo n. 124/2004 ha introdotto altri due istituti che sicuramente avranno un forte impatto nell'ambito delle competenze delle Direzioni provinciali del lavoro e, soprattutto, per lo svolgimento dell'attività ispettiva: la "conciliazione monocratica" di cui all'articolo 11 e la "diffida accertativa" di cui all'articolo 12.

Tali istituti consentono di assicurare al lavoratore la soddisfazione dei propri diritti ed interessi, indipendentemente dall'esercizio di una attività di repressione, tipica dell'organo ispettivo.

In particolare, per quanto riguarda la conciliazione monocratica, si precisa che ne sono previste due forme: preventiva e contestuale.

Si ricorre alla conciliazione monocratica preventiva nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla Direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una possibile soluzione conciliativa della controversia. In tale caso, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può attivare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

La conciliazione monocratica contestuale, invece, si realizza nel corso dell'attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa.

In entrambe le forme di conciliazione, il procedimento si estingue se il datore di lavoro provvede al pagamento integrale delle somme dovute, a qualsiasi titolo, al lavoratore, ed al versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente alle somme concordate in sede di conciliazione.

Va comunque chiarito che si può procedere alla conciliazione monocratica se le questioni che rilevano attengono a diritti patrimoniali del lavoratore, siano essi, indifferentemente, di origine contrattuale o legale, e soltanto quando non emergono evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti, in quanto in tal caso è necessario procedere all'accertamento ispettivo.

Per quanto riguarda la diffida accertativa, si precisa che tale strumento va esercitato nell'ambito dell'attività di vigilanza in tutti i casi in cui dall'inosservanza da parte del datore di lavoro della disciplina contrattuale consegua una menomazione della

posizione economica del prestatore di lavoro e scaturiscano crediti patrimoniali a suo favore. In tale caso, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

Il ricorso alla diffida accertativa va praticato indipendentemente dalla eventuale configurazione del comportamento omissivo del datore di lavoro quale illecito penale e/o amministrativo.

Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere il tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida acquista, con provvedimento del Direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

In linea di massima, l'utilizzo di tale strumento mira ad ottenere con rapidità ed immediatezza la soddisfazione delle spettanze retributive del lavoratore, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, aziendale ed individuale. La finalità è quella di ridurre i tempi di recupero dei crediti retributivi dei lavoratori, ed anche quella di evitare il ricorso all'azione giudiziaria per la soddisfazione dei crediti, favorendo la definizione in via amministrativa dei conflitti connessi a problemi di natura economica.

Per ulteriori elementi in ordine agli istituti sopra esposti si rinvia alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 24 giugno 2004.

In merito al 3° punto della domanda diretta, riguardante l'applicazione dell'articolo 5, lettera a) della Convenzione in esame, si inviano, come da richiesta della Commissione di Esperti, i testi normativi, di seguito indicati, relativi alle diverse fasi del passaggio di competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
- articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412.

In merito al 4° punto della domanda diretta, riguardante l'applicazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione in esame, si conferma quanto già comunicato nel precedente rapporto.

In particolare, per quanto riguarda la formazione degli ispettori del lavoro, si ribadisce che tale aspetto è regolamentato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 124/2004, il quale stabilisce che l'idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente,

da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive.

La Direzione Generale per l'attività ispettiva definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti addetti alla vigilanza, allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza.

La Direzione Generale si occupa anche dell'attività di formazione e aggiornamento sia del personale ispettivo interno ed esterno (ispettori degli Enti previdenziali), sia dell'attività a titolo oneroso di cui all'articolo 8, 3° comma del decreto legislativo n. 124/2004, in base al quale la Direzione Generale e le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli Enti previdenziali, propongono a Enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione.

In merito alla realizzazione delle attività formative, si fa presente che nel corso del 2005 il personale impegnato nell'attività ispettiva è stato coinvolto in specifici percorsi formativi di base, per fornire le indispensabili indicazioni interpretative in ordine alle fattispecie contrattuali e ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del mercato del lavoro. A tale proposito, si invia il piano per la formazione - anno 2005 (unitamente al programma svolto nel corso delle lezioni), che questa Amministrazione aveva concordato con le organizzazioni sindacali. Tale piano, per l'area dell'attività ispettiva e vigilanza sul lavoro, prevedeva una formazione di tipo specialistico, da attuare con iniziative formative integrate e/o differenziate a livello decentrato sulla legge Biagi (riforma del mercato del lavoro) nonché con seminari di approfondimento sugli sviluppi della legge Biagi e sui decreti attuativi.

Si fa presente, altresì, che dal 3 ottobre al 16 dicembre 2005 si è tenuto il 61° corso di formazione per il personale ispettivo dell'Arma dei Carabinieri da destinare alle Direzioni provinciali del lavoro. A tale proposito, si invia il programma svolto nel corso delle lezioni.

Si invia, infine, l'ultimo verbale di incontro con le organizzazioni sindacali (22 giugno 2006) per la definizione del piano per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale - anno 2006, unitamente al documento relativo alle modalità d'attuazione del corso di formazione per gli ispettori di nuova nomina e ai contenuti del relativo programma.

In merito al 5° punto della domanda diretta, riguardante l'applicazione degli articoli 10 e 16 della Convenzione in esame, si fa presente che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 124/2004, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi

di vigilanza sul territorio, ha istituito una banca dati telematica, per la cui costituzione sono in corso studi e approfondimenti, che raccoglierà le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del decreto di cui trattasi. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.

Si fa inoltre presente che i cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni nel mondo del lavoro hanno determinato l'esigenza di innovare la metodologia usata dagli uffici di rilevazione statistica dell'attività di vigilanza. A tale fine, è stato sviluppato un nuovo sistema informatico, attualmente in fase di collaudo, che prevede collegamenti diretti alle banche dati di diversi Enti pubblici. Tale sistema, per il futuro, dovrebbe consentire a questa Amministrazione di fornire i dati richiesti dalla Commissione di Esperti.

Si inviano, comunque, i dati relativi ai risultati dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali nel corso del primo trimestre 2005/2006.

Si invia, altresì, un prospetto generale degli interventi di vigilanza speciale effettuati nel corso dell'anno 2005 e del 1° semestre 2006, unitamente ai singoli prospetti, di seguito indicati, degli interventi effettuati, in cui sono riportati anche i risultati ottenuti:

- Operazione "Muro Maestro";
- Servizio Speciale Vigilanza Cantieri Giochi Olimpici Torino 2006;
- Vigilanza Speciale Minoranze Operazione "Marco Polo";
- Vigilanza Speciale Turistico - Alberghiera Operazione "Sapore di Mare";
- Vigilanza Speciale Minoranze Operazione "Marco Polo 2";
- Vigilanza Speciale in Agricoltura Operazione "Girasole" - I fase;
- Vigilanza Speciale Minoranze Operazione "Girasole" - II fase.

In merito al 6° punto della domanda diretta, riguardante l'applicazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione in esame, si ribadisce che, dal 2004 ad oggi, la Direzione Generale per l'attività ispettiva è impegnata ad attuare la riforma dei servizi ispettivi anche attraverso lo studio di una nuova metodologia di rilevazione statistica, in

fase di collaudo, che porti ad ottenere dati più conformi all'attività di vigilanza svolta dagli uffici periferici di questo Ministero e più rappresentativi dei reali fenomeni di irregolarità presenti nei diversi ambiti territoriali. Per tali motivi, quest'Amministrazione non ha ritenuto opportuno, per il momento, provvedere alla consueta pubblicazione del Rapporto annuale sulle attività ispettive svolte dalle Direzioni regionali e provinciali del lavoro. Sarà cura di quest'Amministrazione provvedere all'invio a codesto Ufficio del prossimo Rapporto, non appena verrà pubblicato.

Il presente rapporto sulla Convenzione in esame è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30, articolo 8;
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- Circolare 24 giugno 2004, n. 24;
- Circolare 14 dicembre 2004, n. 47;
- Circolare 23 dicembre 2004, n. 49;
- Circolare 23 marzo 2006, n. 9;
- Circolare 23 marzo 2006, n. 10;
- Circolare 20 aprile 2006, n. 13;
- Circolare n. 130/97 del 20 ottobre 1997;
- Nota esplicativa del 19 maggio 2005;
- Prospetto con la ripartizione dei nuovi ispettori nelle diverse sedi regionali;
- Riepilogo generale e riepiloghi nazionali di tutto il personale ispettivo, diviso per i livelli di appartenenza, compresi i Carabinieri, in forza alla precitata data;
- D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244;
- Decreto Direttoriale del 20 aprile 2006 (Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro);
- elenco cronologico degli interpelli inoltrati alla Direzione generale per l'attività ispettiva nell'anno 2005 e nel primo semestre 2006;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
- articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412;
- Piano per la formazione – anno 2005;

- Programma del 61° corso di formazione per il personale ispettivo dell'Arma dei Carabinieri da destinare alle Direzioni provinciali del lavoro (anno 2005);
- Piano per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale - anno 2006;
- Prospetto dei dati relativi ai risultati dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali nel corso del primo trimestre 2005/2006;
- Prospetto relativo agli interventi di vigilanza speciale effettuati nel corso dell'anno 2005 e del 1° semestre 2006;
- Prospetti su : Operazione "Muro Maestro"; Servizio Speciale Vigilanza Cantieri Giochi Olimpici Torino 2006; Vigilanza Speciale Minoranze Operazione "Marco Polo"; Vigilanza Speciale Turistico - Alberghiera Operazione "Sapore di Mare"; Vigilanza Speciale Minoranze Operazione "Marco Polo 2"; Vigilanza Speciale in Agricoltura Operazione "Girasole" - I fase; Vigilanza Speciale Minoranze Operazione "Girasole" - II fase.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.